



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE
Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)
Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999
e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448
www.icmonteprandone.edu.it



Prot. n. 4844/1.4.a

A tutti i Docenti
E, p.c. all'RSPP e ASPP
IC MONTEPRANDONE
VIA PEO
SITO WEB - SICUREZZA

OGGETTO: Disposizioni permanenti. Didattica a distanza e Informativa sulle norme di salute e sicurezza (art.36 del D.Lgs. 81/2008).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
RICHIAMATE le precedenti circolari sulla didattica a distanza;
SENTITO il Responsabile del SPP Ing. Luigi Balloni;
TENUTO CONTO che il lavoro sulle piattaforme digitali, in base alla durata del tempo di esposizione, potrebbe comportare per alunni e docenti rischi specifici, quali l'affaticamento oculovisivo, i problemi muscolo-scheletrici, posturali, tipici dei lavoratori "videoterminalisti", nonché rischi di natura ergonomica e legati allo Stress Lavoro Correlato,
AL FINE di effettuare le pause/sospensioni della durata di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

INVITA

i Docenti a **rispettare il proprio orario settimanale** e ad impegnare all'interno delle proprie ore gli alunni per **non più di 45 minuti** per le attività sincrone (in videoconferenza).
Le modalità di erogazione delle attività sincrone e asincrone dovranno essere adeguatamente gestite e commisurate da ciascun docente in modo da ridurre i rischi di affaticamento e di sovraesposizione al collegamento video.

* in particolare l'**art. 15 - lett. d)** che richiama il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo, e l'**art 18 lett i) che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro** "informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione"; il titolo VII del D. Lgs.81/2008 - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI dall'art.172 all'art. 177. E ancora il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 2 prevede che al lavoratore è equiparato "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione [...]".

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Camaiani